

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2058 DELLA COMMISSIONE****del 26 settembre 2023****che stabilisce norme specifiche per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tassi speciali dei controlli ufficiali e al modello di certificato generale per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l'altro, l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di prodotti di origine animale o vegetale, piante diverse dalle piante destinate all'impianto, alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita, prodotti composti, altri alimenti e materiali a contatto con gli alimenti ("merci al dettaglio") ai fini dell'immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale.
- (2) Più in particolare, gli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2023/1231 dispongono che, per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord, determinate partite di merci al dettaglio debbano essere soggette a norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali e a un certificato generale solo se sono soddisfatte alcune condizioni, tra cui garanzie scritte che il Regno Unito è tenuto a fornire conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento.
- (3) Le norme specifiche riguardano l'applicazione dei tassi di frequenza per i controlli documentali, di identità e fisici su tali partite e il modello di certificato generale che deve accompagnare tali partite ed essere presentato alle strutture ispettive sanitarie e fitosanitarie (SPS) di primo arrivo in Irlanda del Nord.
- (4) Le garanzie scritte sono intese ad assicurare che siano eseguiti controlli ufficiali efficaci, in conformità del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, che sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2023/1231, e che siano eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231 sui movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord agli stabilimenti elencati di destinazione, al fine di garantire che tali partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in stabilimenti elencati in Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro.
- (5) Nella lettera del 4 settembre 2023 il Regno Unito afferma che le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord saranno conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231 entro il 1° ottobre 2023.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

- (6) Nelle lettere del 4 e del 7 settembre 2023 il Regno Unito sostiene inoltre che, a decorrere dal 1° ottobre 2023, saranno eseguiti controlli ufficiali efficaci, in conformità del regolamento (UE) 2017/625, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, e che saranno eseguiti controlli ufficiali e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231 sui movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento elencato di destinazione.
- (7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1231, dall'11 al 14 settembre 2023 i servizi della Commissione hanno effettuato in Irlanda del Nord un controllo della Commissione relativo alla verifica della conformità delle strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231. Dalla relazione del 15 settembre 2023, redatta a seguito di tale controllo della Commissione, emerge che le strutture ispettive SPS del porto di Belfast, del porto di Larne e del porto di Warrenpoint sono conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231.
- (8) Poiché il Regno Unito ha fornito le necessarie garanzie scritte di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1231, è opportuno stabilire i tassi speciali dei controlli ufficiali su tali partite, nonché le norme relative a detti controlli ufficiali e al modello di certificato generale per le partite di merci al dettaglio, comprese alcune merci al dettaglio per le quali è attualmente vietato l'ingresso nell'Unione.
- (9) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1231 tutte le merci al dettaglio devono recare una marcatura. Più in particolare, il suddetto articolo prevede che alcune merci al dettaglio debbano recare una marcatura individuale a decorrere dal 1° ottobre 2023, altre merci al dettaglio a decorrere dal 1° ottobre 2024 e altre merci al dettaglio a decorrere dal 1° luglio 2025, per consentire l'adeguamento della catena di approvvigionamento in Irlanda del Nord alle norme specifiche di cui al regolamento (UE) 2023/1231. L'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento dispone che i tassi dei controlli di identità delle merci al dettaglio siano adeguati in funzione della misura in cui i diversi tipi di merci al dettaglio recano una marcatura individuale. Le norme dettagliate per i controlli di identità sulle partite di prodotti di origine animale e merci di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione<sup>(?)</sup> non dovrebbero applicarsi ai controlli di identità sulle partite di merci al dettaglio laddove si applichino le norme specifiche stabilite dal regolamento (UE) 2023/1231, al fine di garantire un'applicazione coerente di tale regolamento per dette merci al dettaglio.
- (10) Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe prendere effetto con urgenza.
- (11) L'obbligo di apporre una marcatura sulle merci al dettaglio conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1231 si applica a decorrere dal 1° ottobre 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2023, al fine di garantire la coerenza e la certezza del diritto e di evitare inutili perturbazioni degli scambi.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i tassi speciali dei controlli ufficiali e le norme relative a tali controlli ufficiali e al modello di certificato generale per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord di partite delle seguenti merci al dettaglio che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1231:

- a) prodotti di origine animale o vegetale, piante diverse dalle piante destinate all'impianto e alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita;
- b) prodotti composti;

<sup>(?)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).

- c) alimenti;
  - d) materiali a contatto con gli alimenti.
2. Le norme di cui al paragrafo 1 riguardano:
- a) la frequenza dei tassi speciali dei controlli ufficiali e le prescrizioni per i controlli documentali, di identità e fisici sulle partite di cui a tale paragrafo;
  - b) l'elaborazione di un modello di certificato generale che deve accompagnare tali partite e che deve essere presentato alle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord.

#### Articolo 2

### **Controlli documentali presso le strutture ispettive SPS**

Le autorità competenti che operano presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord eseguono controlli documentali di tutti i certificati generali e degli altri documenti che accompagnano tutte le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 1 che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

#### Articolo 3

### **Tassi speciali dei controlli ufficiali e prescrizioni per i controlli di identità e fisici presso le strutture ispettive SPS**

1. I controlli di identità, compresi i controlli di conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231, in base alle quali le merci al dettaglio devono essere preimballate e recare una marcatura, sono eseguiti presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord con un tasso di frequenza del 10 % su tutte le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 1, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Ai fini dei controlli di identità di cui al primo comma del presente paragrafo, non si applica l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130.

I controlli fisici, unitamente ai controlli di identità di cui al primo comma del presente paragrafo, sono eseguiti per conseguire gli obiettivi delle garanzie scritte di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1231, avvalendosi, in particolare, di un approccio basato sul rischio e sulle informazioni disponibili.

2. I controlli di identità sulle partite di piante diverse dalle piante destinate all'impianto, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1231, sono eseguiti con un tasso di frequenza dell'1 %.

I controlli fisici, unitamente ai controlli di identità di cui al primo comma del presente paragrafo, sono eseguiti per conseguire gli obiettivi delle garanzie scritte di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1231, avvalendosi, in particolare, di un approccio basato sul rischio e sulle informazioni disponibili.

#### Articolo 4

### **Prescrizioni generali di certificazione semplificate**

- 1. Tutte le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 1 che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito sono accompagnate da un certificato generale, redatto conformemente al modello "Retail NI" di cui all'allegato.
- 2. Il certificato generale per le merci al dettaglio contenute nella stessa partita, di cui al paragrafo 1, è integrato da una descrizione delle merci al dettaglio incluse nella partita.

La descrizione di cui al primo comma è inclusa in un documento supplementare allegato al certificato generale, che può essere in formato cartaceo o elettronico. Essa fornisce informazioni dettagliate in merito:

- a) alla natura di ciascun prodotto contenuto nella partita e all'eventuale trattamento cui ciascun prodotto è stato sottoposto;
- b) al numero di imballaggi contenuti nella partita e al relativo peso netto;
- c) al numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento elencato di spedizione e di destinazione in Irlanda del Nord.

#### *Articolo 5*

#### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 1° ottobre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

**Modello di certificato generale per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio consegnate direttamente a stabilimenti elencati in Irlanda del Nord (modello Retail NI)**

<b>Luogo di origine:</b> PARTI DEL REGNO UNITO DIVERSE DALL'IRLANDA DEL NORD		<b>Commercio al dettaglio in Irlanda del Nord</b>			
<b>Parte I: informazioni relative alla partita spedita</b>	<b>I.1. Speditore</b> Nome Indirizzo		<b>I.2. Numero di riferimento del certificato</b>	<b>I.2.a</b>	
	Tel.		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>		
			<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario</b> Nome Indirizzo Tel.		<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo Tel.		
	<b>I.7. Luogo di origine</b> Parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord	Codice ISO GB	<b>I.8.</b>	<b>I.9. Luogo di destinazione</b> Irlanda del Nord	Codice ISO XI
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo		<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo		
	Numero di registrazione/riconoscimento		Numero di registrazione/riconoscimento		
	<b>I.15. Mezzi di trasporto</b> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		<b>I.16. Struttura ispettiva SPS di ingresso in Irlanda del Nord</b>		
	<b>I.18 Condizioni di trasporto</b> Temperatura ambiente <input type="checkbox"/> di refrigerazione <input type="checkbox"/> ...di congelazione <input type="checkbox"/>		<b>I.17.</b>		
	<b>I.19. Numero del contenitore/del sigillo</b>			<b>I.24.</b>	
<b>I.22. Per l'ingresso in Irlanda del Nord</b> <input type="checkbox"/>					

<b>Luogo di origine:</b> PARTI DEL REGNO UNITO DIVERSE DALL'IRLANDA DEL NORD		<b>Retail NI</b>	
<b>Parte II: certificazione</b>	<b>II.1. Informazioni sanitarie</b>	<b>II.a. Numero di riferimento del certificato</b>	<b>II.b.</b>
	<p>Il presente certificato deve essere utilizzato solo per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di merci al dettaglio consegnate direttamente a stabilimenti elencati dell'Irlanda del Nord in conformità delle norme di cui agli articoli da 4 a 9 del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p><b>II.2. Attestazione di sanità</b></p> <p>Il sottoscritto si assume la piena responsabilità di certificare che le merci al dettaglio <sup>(1)</sup> descritte nella parte I del presente certificato sono conformi alle pertinenti prescrizioni dell'Unione per quanto riguarda le norme in materia di salute animale, sanità delle piante e sottoprodotti di origine animale.</p> <p><b>II.3. Attestazione relativa alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata</b></p> <p>Il sottoscritto si assume la piena responsabilità di certificare che le merci al dettaglio <sup>(1)</sup> descritte nella parte I del presente certificato rispettano il concetto di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata di cui all'articolo 2, punti da 1) a 4), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.</p>		
	<p><b>Note</b></p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>— Casella I.1: indicare il nome e il numero di identificazione dello stabilimento elencato.</p> <p>— Casella I.5: indicare il nome e il numero di identificazione dello stabilimento elencato.</p> <p>— La descrizione delle merci al dettaglio (natura dei prodotti, tipo di trattamento, numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti elencati, numero di imballaggi, peso netto) è fornita in un documento aggiuntivo, in formato cartaceo o elettronico. Il numero di imballaggi e il peso netto nella descrizione delle merci al dettaglio sono indicati sotto la responsabilità dell'operatore.</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>— Questa parte non si applica alle partite di merci al dettaglio, qualora le merci al dettaglio siano solo quelle di cui alla nota 1), punti iv) e v).</p> <p>(<sup>1</sup>) «merci al dettaglio»: le seguenti merci consegnate a terminali di distribuzione, compresi terminali che distribuiscono merci al dettaglio a temperature controllate, centri di distribuzione per supermercati, punti di vendita all'ingrosso e punti vendita, o consegnate direttamente al consumatore finale, anche da operatori della ristorazione presso mense aziendali, dalla ristorazione istituzionale, da ristoranti e da altri operatori di servizi di ristorazione e negozi analoghi:</p> <p>i) prodotti di origine animale o vegetale;</p> <p>ii) piante diverse dalle piante destinate all'impianto, elencate nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione;</p> <p>iii) prodotti composti;</p> <p>iv) alimenti diversi da quelli di cui ai punti i), ii) e iii);</p> <p>v) materiali a contatto con gli alimenti;</p> <p>vi) alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>		
	<p><b>Autorità competente</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello) <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Data <span style="float: right;">Firma</span></p> <p>Timbro</p>		